

TI_GERICHTE 52.2015.445 vom 25. Mai 2016

TI Tribunale d'appello, 2016-05-25, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2015.445

FR: TI_GERICHTE 52.2015.445 du 25 mai 2016

IT: TI_GERICHTE 52.2015.445 del 25 maggio 2016

Regeste

Autorizzazione di entrata in Svizzera e rilascio di un permesso di dimora temporaneo in attesa di contrarre matrimonio

Erwägungen

E. 17

cpv. 2 LStr). In tal modo viene garantito il diritto al matrimonio sancito dagli art. 12 CEDU e 14 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101). Se, per contro, lo straniero in questione non potrà essere ammesso a soggiornare in Svizzera neppure dopo la celebrazione delle nozze, l'autorità competente deve negargli il rilascio di un'autorizzazione di soggiorno temporanea in vista del matrimonio: non avrebbe in effetti senso prolungargli il soggiorno nel nostro Paese a tale scopo, se in seguito non potrà in ogni caso risiedervi (DTF 137 I 351 consid. 3.7, confermato in 138 I 41). 2.2. Come accennato in narrativa, il 1° maggio 2014 S_____ ha chiesto alla Sezione della popolazione - per il tramite dell'Ambasciata di Svizzera a Pristina - di essere autorizzata a entrare nel nostro Paese al fine di contrarre matrimonio con il cittadino elvetico RI 1. Avendo avviato una procedura preparatoria al matrimonio (doc. B: scritto 18.06.15 Servizio circondariale dello stato civile di _____) con una persona avente il diritto di risiedere durevolmente in Svizzera, l'interessata può pertanto richiamarsi, in linea di principio, agli art. 8 e 12 CEDU (STF 2C_200/2016 del 20 aprile 2016, consid. 3). Se poi essa possa essere autorizzata a entrare nel nostro Paese e beneficiare di un permesso di dimora temporaneo in attesa di sposarsi, è una questione che dev'essere esaminata nel merito della presente vertenza. 3. 3.1. Nell'ambito dell'esame di una domanda di entrata in Svizzera in vista del ricongiungimento familiare, il 25 ottobre 2013 la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha emanato delle istruzioni relative ai matrimoni di compiacenza (Istruzioni SEM, n. 6.14.2. pag. 258 segg., nella sua versione al 25.10.13, stato al 06.01.16). Per lottare contro questo genere di abusi, occorre prestare particolare attenzione nel caso in cui i fidanzati si siano conosciuti poco tempo prima del matrimonio, non conoscano i rispettivi modi di vita (p. es. parentado, abitazione, hobby ecc.), non vi siano legami con la Svizzera, i richiedenti formulino affermazioni contraddittorie. Poiché l'esistenza di un matrimonio di compiacenza può essere dimostrata unicamente basandosi su pertinenti indizi, occorre che tutte le autorità coinvolte (Cantoni, Confederazione, Rappresentanze svizzere) collaborino strettamente, ciascuna entro la sua sfera di competenza, scambiandosi le informazioni raccolte nel rispetto della protezione dei dati. Conformemente all'obbligo di comunicare sancito dall'art. 82 cpv. 3 OASA in relazione con l'art. 97 cpv. 3 LStr, le Rappresentanze all'estero sono quindi tenute a notificare alle autorità cantonali tutti i fatti che possano indicare l'esistenza di un matrimonio fittizio. In presenza di fatti di tale rilevanza, la Rappresentanza svizzera ne farà menzione al momento di trasmettere la

domanda d'entrata all'autorità cantonale. Nel parere andranno in particolare riportate eventuali peculiarità del Paese in questione (usi e costumi o altre circostanze determinanti di cui la nostra rappresentanza è a conoscenza grazie alla sua presenza sul posto). L'autorità cantonale autorizzerà quindi il rilascio del visto unicamente se, conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale, gli indizi di esistenza di matrimonio fittizio notificati dalla nostra Rappresentanza all'estero sono insufficienti e ritiene che non siano necessari ulteriori accertamenti.

3.2. Secondo la giurisprudenza federale, sapere se le nozze siano state celebrate per eludere le prescrizioni in materia di dimora e domicilio degli stranieri può essere risolto sulla base di indizi. È considerato tale il fatto che lo straniero non avrebbe alcuna possibilità di ottenere in altro modo un permesso di soggiorno nel nostro paese o che nei suoi confronti sia stato pronunciato l'allontanamento dalla Svizzera in conseguenza del mancato rinnovo del suo permesso di dimora o della reiezione di una sua domanda di asilo. Le circostanze in cui si sono conosciuti i coniugi, la breve durata della relazione prematrimoniale, la loro differenza di età nonché l'assenza o quasi di una reale comunione domestica, possono configurare ulteriori indizi atti a ritenere che gli interessati non abbiano avuto la volontà di costituire un'autentica unione coniugale. Il fatto inoltre che i coniugi abbiano convissuto durante un determinato periodo e intrattenuto relazioni intime non è decisivo per confutare l'esistenza di un matrimonio fittizio, tale comportamento potendo essere stato adottato all'unico scopo di trarre in inganno le autorità (DTF 128 II 145 consid. 2.1, 123 II 49 consid. 4, 122 II 295; STF 2C_125/2011 del 31 agosto 2011 consid. 3, 2C_855/2010 del 25 maggio 2011 consid. 3, 2C_811/2010 del 23 febbraio 2011 consid. 4.4., 2A.496/2002, del 28 febbraio 2003, consid. 3.1).

4. 4.1. Tornando al caso in esame, la nostra Rappresentanza a Pristina ha comunicato alla Sezione della popolazione di avere rilevato diversi indizi secondo i quali la richiesta di S_____ di essere autorizzata a entrare nel nostro Paese al fine di contrarre matrimonio con RI 1 era volta ad eludere le prescrizioni di ammissione nel nostro Paese. Preso atto di tale segnalazione, l'autorità dipartimentale ha quindi provveduto a raccogliere ulteriori informazioni e a sentire i diretti interessati (il 27.08.14 RI 1 tramite la Polizia cantonale; il 14.11.14 S_____ presso l'Ambasciata di Svizzera a Pristina). Sulla base di quanto è emerso dai relativi verbali sottoscritti dagli interessati, la Sezione della popolazione ha infine respinto la domanda, concludendo che il matrimonio che essi intendevano contrarre era di comodo, considerato pure che RI 1 non disponeva di mezzi finanziari sufficienti per poter mantenere S_____. Decisione, questa, tutelata dal Consiglio di Stato.

4.2. Dai fatti accertati dal Dipartimento, ben riassunti nel giudizio governativo e non contestati dinnanzi al Tribunale, è emerso quanto segue: - già in precedenza, nel 2012, S_____ aveva cercato invano di giungere in Svizzera, presentando poi nell'ottobre 2013 una domanda d'entrata in vista di contrarre matrimonio con un altro uomo, che ha ritirato nel febbraio 2014; - dopo neppure 3 mesi, l'1.05.14, essa ha inoltrato una nuova domanda d'entrata in Svizzera in attesa di sposarsi con RI 1; - vi sono delle discrepanze nei modi e nel periodo in cui gli interessati si sono conosciuti: RI 1 ha affermato di aver conosciuto S_____ alcuni anni orsono, avendo avuto il suo nome - dopo averla vista in Kosovo - dal di lei zio (che egli conosceva solo di vista) e contattandola tramite Facebook; S_____ ha dal canto suo affermato di averlo conosciuto circa 7 mesi prima, avendo RI 1 contattato sua cugina (residente in Germania) per cercare una moglie, e suo zio conoscendo la di lui famiglia l'ha proposta come possibile consorte facendoli incontrare; - sino al 14.11.14 essi si erano incontrati unicamente 3 volte, due delle quali in presenza delle rispettive famiglie, S_____ non essendo inoltre mai stata invitata in Svizzera; - secondo RI 1, essi si sono incontrati per la

prima volta durante l'inverno precedente, trovandosi egli in Kosovo per una settimana, e al loro primo incontro erano presenti le loro famiglie; ritornatovi nel marzo 2014 per circa 6 giorni, si sono fidanzati ed egli le ha pure chiesto di sposarlo; essi si sono poi rivisti l'ultima volta nel luglio 2014, quando egli si è nuovamente recato in Kosovo per una settimana; S_____ ha invece indicato di avere incontrato RI 1 nel marzo 2014, periodo in cui si è pure fidanzata, e di avere avuto in precedenza una relazione sentimentale con un altro uomo ritirando la domanda d'entrata in Svizzera nel febbraio 2014; - secondo S_____, la proposta di matrimonio è stata fatta dalle loro rispettive famiglie ed è avvenuta - giusta le affermazioni di RI 1 - dopo il loro secondo incontro (marzo 2014); - RI 1 ha asserito che nessuna festa è stata organizzata, allorché S_____ ha osservato di essersi sposata tradizionalmente con lui nel luglio 2014 e di aver festeggiato in un ristorante di _____ alla presenza di circa 40 invitati; - S_____ non è riuscita a dire né l'1.05.14 né il 14.11.14 la data del suo fidanzamento, dovendo guardare l'iscrizione nell'anello per saperlo, e neppure la data del loro secondo incontro nonostante che sino al novembre 2014 si fossero incontrati unicamente 2 o 3 volte; - RI 1 ha indicato di non aver mai alloggiato da S_____, mentre essa ha asserito che quando egli si trovava in Kosovo, risiedeva presso di lei; - RI 1 misconosce quanti fratelli ha S_____ e il suo percorso scolastico (non scuola elementare e media, ma solo sino alla 4a elementare), mentre ancora il 14.11.14 S_____ ignorava la data di nascita di RI 1, le scuole da lui frequentate, il fatto che egli aveva subito un infortunio alla spalla (e non al braccio, come invece da lei indicato), quando egli si era infortunato, da dove riceveva i soldi per mantenersi, il lavoro da lui svolto prima di infortunarsi e, soprattutto, non è stata in grado di dire l'indirizzo ove egli viveva in Ticino, luogo in cui - credeva - si parlasse l'italiano; - entrambi hanno affermato di non aver alcun particolare interesse in comune; - nonostante la domanda d'entrata in Svizzera per vivere con RI 1, S_____ non ha mai cercato di imparare l'italiano, parlando unicamente l'albanese; - RI 1 non era a conoscenza del fatto che, pochi mesi prima dell'inoltro della richiesta, S_____ aveva depositato una domanda d'entrata in Svizzera per sposare un altro uomo; - S_____ ha dichiarato di volersi sposare in Svizzera per trovare un lavoro, avere una vita migliore e aiutare la propria famiglia. 4.3. Ora, da quanto precede, risulta in maniera chiara che RI 1 e S_____ hanno rilasciato delle dichiarazioni contraddittorie. Non conoscono aspetti essenziali della vita dell'uno e dell'altro, come la composizione delle rispettive famiglie e alcune importanti informazioni relative alla loro formazione scolastico-professionale. S_____ non è addirittura stata in grado di indicare il giorno del suo fidanzamento e, in un primo tempo, la data di nascita di RI 1. Oltre a ciò, bisogna anche tenere conto della maniera in cui essi si sono conosciuti come pure della breve durata della loro relazione, con S_____ che ha depositato la domanda d'entrata in Svizzera circa tre mesi dopo avere ritirato un'analoga richiesta per convolare a nozze con un altro uomo. Tutte queste circostanze costituiscono sicuramente dei seri indizi, convergenti secondo la giurisprudenza, atti a ritenere che gli interessati non abbiano la volontà di costituire un'autentica unione coniugale effettiva e realmente vissuta. Dagli atti emergono pertanto svariati elementi che consentono di concludere con sufficiente certezza che la richiesta di S_____ di essere autorizzata a entrare nel nostro Paese al fine di contrarre matrimonio con il cittadino elvetico di origini kosovare RI 1 è stata formulata al solo ed esclusivo scopo di eludere le prescrizioni svizzere in materia di domicilio e di dimora sugli stranieri. Del resto, S_____ non nega di voler sposarsi e vivere in Svizzera per trovare un lavoro, avere una vita migliore e aiutare la propria famiglia. 4.4. Non si può pertanto rimproverare alle autorità inferiori di avere negato

l'entrata in Svizzera e il rilascio di un permesso temporaneo a S_____ in attesa di contrarre matrimonio con RI 1 in quanto, una volta sposata, essa non potrebbe essere ammessa a soggiornare in Svizzera in virtù dell'art. 42 LStr. Secondo l'art. 51 cpv. 1 lett. a LStr, i diritti giusta l'art. 42 si estinguono infatti se sono invocati abusivamente, segnatamente per eludere le prescrizioni della presente legge o le pertinenti disposizioni d'esecuzione sull'ammissione e sul soggiorno. 5. Nel proprio giudizio il Consiglio di Stato ha anche ritenuto, in via abbondanziale, che il soggiorno di S_____ nel nostro Paese non potesse essere in ogni caso garantito in quanto, di fronte a un fabbisogno mensile netto di fr. 3'580.– per due persone, RI 1 non aveva documentato le proprie entrate finanziarie. Tenuto pure conto che dopo il 31 ottobre 2014 la SUVA aveva smesso di versargli le indennità di infortunio, di cui il ricorrente beneficiava fino a quel momento, e che nel giugno 2015 era stata respinta una sua domanda di rendita AI. Dinnanzi al Tribunale, RI 1 afferma di avere trovato un impiego dal 1° maggio 2015 come aiuto venditore d'auto con uno stipendio netto di fr. 3'004.75 e che grazie all'aiuto di suo padre, che gli paga i fr. 910.– di pigione del suo appartamento e di cui fa garante anche il fratello, dispone di un'eccedenza di fr. 211.– mensili, di modo che potrebbe senz'altro mantenere S_____ (doc. C: contratto di lavoro 11.05.15 con la _____, _____; doc. D: modifica 11.12.14 contratto di locazione). Ora, appare alquanto dubbio che i mezzi a disposizione di RI 1 siano sufficienti nel caso in cui S_____ fosse autorizzata a soggiornare in Svizzera, dal momento che già attualmente l'insorgente può far fronte alle proprie spese soltanto grazie all'aiuto temporaneo dei suoi famigliari che gli garantiscono il pagamento della pigione. Bisogna anche considerare che S_____ non conosce la lingua italiana, non ha alcuna qualifica professionale e nel suo Paese di origine non ha mai svolto un'attività lucrativa, di modo che essa dovrà dipendere totalmente da RI 1 prima di potersi procacciare un lavoro che permetta di contribuire a migliorare la loro situazione finanziaria. Sia come sia, non è comunque necessario verificare se a causa delle loro ristrettezze economiche gli interessati, una volta sposati, potrebbero dipendere dall'aiuto sociale in maniera durevole e considerevole come prevede l'art. 63 cpv. 1 lett. c LStr in relazione con gli art. 42 cpv. 1 e 51 cpv. 1 lett. b LStr, visto che il gravame va già respinto poiché la richiesta di autorizzazione di entrata è stata formulata allo scopo di eludere le prescrizioni svizzere in materia di domicilio e di dimora sugli stranieri. 6. 6.1. Stante quanto precede il ricorso dev'essere respinto, dovendosi confermare la legalità, l'adeguatezza e la proporzionalità del diniego di autorizzazione di entrata e di rilascio di un permesso di dimora temporaneo in favore di S_____. Con l'emanazione del presente giudizio, la domanda di conferire l'effetto sospensivo al gravame di viene priva di oggetto. 6.2. La tassa di giudizio è posta a carico del ricorrente, in quanto soccombente, conformemente all'art. 47 cpv. 1 LPAm. Per questi motivi, dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 1'500.–, già anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente
Il
vicecancelliere